

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”

Regolamento di Ateneo per la nomina delle Cultrici e dei Cultori della materia

Emanato con D.R. n. 964 del 25/10/2023 (affisso all’Albo prot. n. Rep. N. del / /2023)

Art. 1 – Definizioni e requisiti generali

Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità di nomina delle/dei Cultrici/Cultori della materia presso l’Università di Napoli “L’Orientale” e le attività di loro pertinenza, in riferimento a quanto disposto:

a) dall’art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, che - con riferimento alla composizione delle Commissioni degli esami universitari di profitto e di laurea – stabilisce tra l’altro che: “Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di [...] o cultore della materia. [...]”;

b) dall’art. 28 (Esami e verifiche del profitto), comma 6, del Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, che con riferimento alla composizione delle Commissioni di esame, nominate dal Direttore del Dipartimento, stabilisce tra l’altro che ne possono essere membri i cultori della materia.

Si intendono “Cultrici o Cultori della materia” esperte/i o studiose/i, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito, nelle discipline afferenti a uno specifico settore scientifico-disciplinare (Ssd), documentate esperienze e siano in possesso di adeguate competenze, in virtù delle quali possono essere nominate/i, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto.

Alle/ai cultrici/tori è richiesto di non intrattenere e/o di non aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

Non è previsto lo svolgimento da parte di cultrici/tori di altre attività istituzionali, in qualsiasi forma (con particolare riferimento a lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti). La nomina a cultrice/tore della materia è attribuita dai Dipartimenti e non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria, che non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.

Art. 2 – Modalità di nomina

La proposta di nomina quale cultrice/tore della materia va presentata al Dipartimento presso il quale l’insegnamento è erogato (secondo l’afferenza del Corso di Studio in cui l’insegnamento è impartito) ed è valutata, per ciascun Dipartimento, da un’apposita Commissione, composta da una professorella/un professore di I o II fascia nel ruolo di Presidente e da altri due membri (professoresse/professori o ricercatrici/ricercatori), la/il più giovane delle/dei quali assolve la funzione di segretaria/o verbalizzante. La Commissione è designata dalla/dal Direttrice/Direttore e soggetta a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento. Essa dura in carica sino alla scadenza del mandato della/del Direttrice/tore e può essere eventualmente integrata per sopraggiunta indisponibilità di una o più delle sue componenti.

Le proposte di nomina a cultrice/tore della materia dovranno essere presentate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Servizio Supporto alla Didattica del Dipartimento. La/il docente titolare di un insegnamento può avanzare al massimo due proposte di nomina; la/il docente titolare di due o più insegnamenti può avanzarne al massimo tre.

Le istanze dovranno essere così corredate:

- proposta di nomina della cultrice/tore della materia e sue dichiarazioni – il cui modello è riportato in calce al presente regolamento (Allegato 1) – formulata dalla/dal docente titolare dell’insegnamento per il quale viene inoltrata la proposta con specifica dell’insegnamento per il quale viene richiesta la nomina;

- per documentata necessità, in particolare nel caso di assenza di una/un docente di ruolo su un Ssd nel quale siano attivi insegnamenti, e a giudizio della/del Direttrice/tore del Dipartimento, la proposta può essere formulata anche da una/un docente a contratto;
- *curriculum vitae* documentato dell'interessata/o, dal quale risulti il possesso della Laurea Magistrale o equipollente e di almeno uno tra i seguenti requisiti:
 - ammissione e/o frequenza di un corso di Dottorato di Ricerca;
 - titolo di Dottore di Ricerca;
 - titolo di Specializzazione *post lauream*;
 - titolarità di Assegno/Contratto di Ricerca;
 - pubblicazioni specifiche nell'ambito della disciplina per la quale si chiede la nomina di cultore della materia;
 - eventuali altri titoli pertinenti al Ssd e alla disciplina, che siano ritenuti validi dalla commissione e poi dal Consiglio di Dipartimento.

La commissione ha facoltà di valutare, a suo insindacabile giudizio, l'ammissibilità di titoli conseguiti presso Istituzioni straniere. Gli atti prodotti dalla commissione sono successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 28 c. 6 del Regolamento didattico di Ateneo attualmente vigente.

Art. 3 – Durata e rinnovo della qualifica

La nomina di “Cultrice o Cultore della materia” è attribuita con il consenso dell'interessata/o e ha validità per tre anni accademici, a partire da quello per il quale è disposta. Alla scadenza è consentito il rinnovo per un periodo massimo di ulteriori tre anni accademici. La nomina può altresì essere revocata in qualsiasi momento, con motivata delibera del Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Elenchi delle/dei Cultrici/tori della Materia e requisiti di trasparenza

I Dipartimenti sono tenuti alla redazione e all'aggiornamento degli elenchi di cultrici/tori della materia che provvederanno a trasmettere, per il tramite dei Servizi Supporto alla Didattica, agli uffici preposti alla registrazione anagrafica.

Ai fini dei requisiti di trasparenza tali elenchi, che dovranno contenere le generalità di cultrici/tori, la/il docente o la/il ricercatrice/tore proponente, la data della delibera del Consiglio di Dipartimento, gli insegnamenti per cui è conferita la qualifica e il periodo di validità della stessa, debbono essere pubblicati almeno sul sito web del Dipartimento.

Art. 5 - Uso della qualifica di Cultrice/tore della Materia

È possibile fare uso della qualifica di "Cultrice o Cultore della materia" presso l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" soltanto nel periodo di attribuzione della stessa.

Eventuali attestazioni richieste da cultrici/tori della materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciate dai Servizi Supporto alla Didattica dei Dipartimenti in base alle delibere approvate.

Art. 6 – Compiti, diritti e doveri

La Direttrice/Il Direttore del Dipartimento, acquisito il parere della Commissione competente, dispone l'inserimento della cultrice/del cultore della materia nelle commissioni per gli esami di profitto. Si ribadisce (come all'art. 1) che non è previsto lo svolgimento da parte delle cultrici/cultori di altre attività istituzionali, in qualsiasi forma.

Cultrici/tori della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico e del Codice di Comportamento dell'Università e dei Regolamenti interni.

Art. 7 – Norme transitorie e finali

- 1) Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo ed è disponibile sul sito web dell’Ateneo.
- 2) Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, alle norme contenute nello Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo. Le attribuzioni già effettuate all’adozione del presente regolamento restano valide, comunque entro la durata di un triennio accademico dall’attribuzione della qualifica.

Allegato 1**Oggetto: PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA**

Al Direttore del Dipartimento

Il sottoscritto prof.
titolare dell'insegnamento
attivo presso il Corso di Studi
propone la nomina della/del dott.ssa/dott.
quale cultrice/cultore della materia per l'insegnamento
SSD

Napoli,

In fede

La/Il sottoscritta/o
nata/o a il

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

- di essere disponibile ad accettare la nomina a cultrice/cultore della materia dall'anno accademico 20__/20__ per un periodo complessivo pari a un triennio accademico presso:
Corso di Studi del Dipartimento,
 di aver preso visione dei Regolamenti relativi alla didattica dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e di accettarli in ogni loro parte,
 di aver preso visione del Regolamento sui cultori della materia e di accettarlo in ogni sua parte,
 di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio:,
 di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
 di non esserci incorso/a durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale.

Allega alla presente:

- curriculum vitae relativo agli studi, alle esperienze professionali acquisite e ai titoli didattici e scientifici posseduti;
 copia di un documento d'identità in corso di validità;
 elenco di eventuali pubblicazioni;
 dichiarazione di aver preso visione dei regolamenti pertinenti alla sua attività presso l'Ateneo e il Dipartimento, ed in particolare del codice di comportamento attualmente in vigore e di impegnarsi al suo rispetto;
 altro:

Napoli,

In fede

.....

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università di Napoli L'Orientale. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.